



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603


Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **ALPIGNANO (TO)**

CORTE DEI CONTI



0007376-30/07/2013-SCPIE-T95-P

Oggetto: Comune di **ALPIGNANO (TO)** - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **278/2013/SRCPIE/PRSE** approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **29/07/2013**

CILLO

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola

COMUNE DI ALPIGNANO
Prot.0018469 - 30.07.2013
CAT. V CLASSE 2 ARRIVO




*SEB. CERIVUFF - PRES. C.C.
DIRETTORE FINANZE
ALPIGNANO (TO) - UNP
B.C.*

COMUNE DI ALPIGNANO
 Prot.0018469 - 30.07.2013
 CAT. V CLASSE 2 ARRIVO



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N.: 32937937 del 30/07/2013

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 278/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Glancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 29 luglio 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Alpignano (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite


delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti Interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di*



bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Alpignano (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dalla successiva istruttoria si rilevano le seguenti criticità:


1. utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive;
2. elevato ammontare dei residui attivi Titolo I e III relativi ad esercizi precedenti al 2007;
3. sfioramento dei limiti di cui all'art. 6, commi 8 e 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.

A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria, nel corso della quale le predette criticità sono state formalmente segnalate al Comune di **Alpignano**.

Contestualmente è stato comunicato all'Ente la mancata trasmissione del Referto del Controllo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011, come prescritto dall'art. 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Con nota prot. n. 4065 del 12 febbraio 2013 il Sindaco ha fornito risposta in relazione a quanto rilevato dal Magistrato Istruttore nella scheda di sintesi.

A seguito del ricevimento della predetta nota, il Magistrato Istruttore ha



ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione la questione sopra rilevata, ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.


Ritenuto

1. In merito all'utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive, si osserva che nella tabella 1.3 -Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo- sono indicate entrate non ripetitive pari ad euro 292.575,00, di cui euro 236.500,00 per recupero evasione tributaria ed euro 56.075,00 per rimborsi da ISTAT per censimento della popolazione 2011, mentre non viene indicato l'importo delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada il cui valore risulta pari ad euro 1.033.000,00 (come da tabella 1.6.2) e delle entrate relative al contributo per permessi a costruire, destinate alle spese correnti per euro 112.130,37. Tali entrate non ripetitive risultano essere state destinate a spese aventi carattere non ripetitivo per euro 146.475,00.

1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	236.500,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni al codice della strada	0,00
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altre *	56.075,00
Totale	292.575,00

Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	56.075,00
Spese per eventi calamitosi	90.400,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Altre *	
Totale	146.475,00



Il Sindaco, con la citata nota del 12 febbraio 2013, ha trasmesso un prospetto indicante le entrate oggetto di rilievo, allo scopo di evidenziarne l'andamento nell'esercizio 2011 e l'evoluzione nel 2012, dal quale si evince che le entrate per sanzioni al codice della strada, a fronte di un importo accertato nel 2011 pari ad euro

1.033.200,36, sono state complessivamente riscosse nel 2011 e 2012 per euro 751.213,42 e, al 31/12/2012, risultano da riscuotere euro 281.986,94. Tale importo, secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione, è costituito da ruoli emessi nel 2011, riferiti a sanzioni del 2008, 2009 e 2010, per importi accertati prudenzialmente al 70% e al 50%.


Per quanto concerne i contributi per permesso a costruire, l'Ente precisa che, registrando un saldo di parte corrente pari ad euro -80.869,65 e utilizzando a copertura le entrate in questione per euro 112.130,37, l'utilizzo effettivo delle stesse avrebbe potuto essere inferiore.

Si prende atto di quanto precisato dall'Ente, tuttavia si ribadisce che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio. In generale, fattori di possibili squilibri nella gestione finanziaria si riscontrano in presenza di riscossioni significativamente inferiori rispetto al dato accertato in relazione alle seguenti poste di entrata: contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, recupero evasione tributaria. Pertanto, la gestione di tali poste di bilancio implica l'adozione di particolari criteri di prudenza, già in fase di accertamento dell'entrata, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate. Infatti, tali riscossioni sono dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente che, pertanto, ove non adotti appropriate modalità di gestione, incorre in possibili squilibri di bilancio.

2. Con riferimento alla seconda criticità riscontrata, si evidenzia che l'ammontare dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III risalenti ad annualità antecedenti al 2007 al 31/12/2010 è pari ad euro 663.120,34, superiore all'avanzo di amministrazione accertato nel corso del 2010 (pari ad euro 561.879,21) ed utilizzato nell'esercizio 2011 per un importo pari ad euro 275.000,00. I residui del Titolo I e III risultano ancora da riscuotere al 31/12/2011 per euro 447.656,24:

1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007.

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	266.351,54	396.768,80	0,00
Residui riscossi	67.367,59	98.699,66	0,00
Residui stralciati o cancellati	15.000,00	34.396,85	0,00
Residui da riscuotere	183.983,95	263.872,29	0,00




L'Ente, con la citata nota 12 febbraio 2013, ha precisato che i residui attivi del Titolo I ancora da riscuotere alla data del 31/12/2012 sono pari ad euro 71.216,34, mentre quelli relativi al titolo III sono pari ad euro 257.384,71; di questi ultimi euro 101.575,89, relativi a proventi da canoni acquedotto, essendo stati confermati e riconosciuti dalla parte debitrice, saranno riscossi nel primo semestre del 2013. La restante parte (euro 155.808,82) è riferita a ruoli coattivi delle contravvenzioni al codice della strada presso Equitalia e, mancando l'assoluta certezza in merito alla riscossione, in sede di predisposizione del rendiconto 2012, saranno opportunamente valutati.

Si prende atto di quanto comunicato dall'Ente, tuttavia si ribadisce che i residui attivi riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'Ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi, ed è responsabilità primaria dell'Ente mantenere nel bilancio solo i residui che ritiene con ragionevole certezza di incassare. Di conseguenza, al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari in presenza di residui attivi di dubbia esigibilità, l'utilizzo dell'avanzo resta condizionata ad un'applicazione rigorosa del principio di prudenza, cui fa riferimento il principio contabile n. 3, punti 60 (in particolare lett. d) e 101, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali. Si ricorda inoltre che i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, e che, in caso di mancato stralcio, deve essere costituito un vincolo di pari importo sull'avanzo di amministrazione.

3. In relazione al contenimento delle spese di cui all'art. 6, commi 8 e 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture), si evidenzia che gli impegni per l'anno 2011 non sono stati contenuti nei limiti di legge: risulta superato il limite complessivo delle spese consentite di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. sopra citato.

1.12 contenimento delle spese

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2011
Studi e consulenze	26.336,00	80%	5.287,20	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	64.868,00	80%	12.973,60	21.265,55
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	2.355,20	50%	1.177,60	392,00
Formazione	13.076,00	50%	6.538,00	6.538,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	13.776,41	20%	11.021,13	13.018,54



L'Ente, con la citata nota del 12 febbraio 2013, precisa che, per quanto riguarda l'acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, il parco auto è costituito da sette autovetture e le maggiori spese sono relative alla manutenzione di due auto in dotazione al Servizio Tecnico, nonché agli elevati costi di carburante. Precisa, inoltre, che gli automezzi a disposizione sono essenziali per lo svolgimento dell'attività degli uffici tecnici, nonché per garantire i servizi essenziali di assistenza e che nel corso del 2012 sono state rottamate due auto delle sette a disposizione.

Per quanto riguarda le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, l'Ente riferisce che le stesse sono state decise alla fine dell'esercizio 2011 a seguito della delibera della Giunta Comunale n. 92 del 10/11/2011 dichiarata immediatamente eseguibile nonostante fossero stati apposti pareri sfavorevoli sia da parte del Direttore Area Istruzione-Cultura-Sociale, che del Direttore dell'Area Finanze relativamente allo sfioramento dei limiti imposti.

Pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, questa Sezione non può che rilevare uno sfioramento dei limiti di legge previsti.

* * *

Infine, relativamente al Referto del Controllo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011 l'Ente, nella nota di risposta sopra citata, ha comunicato che provvederà quanto prima all'invio del suddetto documento che tuttavia, a tutt'oggi, non risulta ancora pervenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte


invita

l'Amministrazione comunale di **Alpignano (TO)**:

- ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- ad applicare ed osservare le previsioni legislative in ordine al riaccertamento e/o eliminazione dei residui, al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili;
- a rispettare i limiti posti dall'art. 6, commi 8 e 14, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
- a provvedere alla trasmissione del referto del Controllo di Gestione a questa Sezione regionale di controllo.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Alpignano (TO)**.


Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14



marzo 2013, n. 33.


IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Enrica CATERZA)




Depositata in Segreteria il

30 LUG 2013

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)



CONTROLLO PIEMONTE
30 LUG 2013
18569